

Codice A1103A

D.D. 26 febbraio 2026, n. 135

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 62PAR21).



ATTO DD 135/A1103A/2026

DEL 26/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 62PAR21)

Visti gli atti trasmessi con prot. 3718 del 12.08.22 dalla AREA PROTETTA PO PIEMONTESE a carico del *omissis omissis* qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 2/02/21 del 02.02.21 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 2, comma 3, delle misure di conservazione della Rete natura 2000 di cui al DGR 54-7409 DEL 7/4/2014 in combinato disposto con l'art. 50 della legge regionale 19/2009, puniti dall'art. 55.1.let. t) della medesima per omessa valutazione di incidenza ambientale;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

preso atto delle controdeduzioni dell'accertatore;

considerata la mancata allegazione al rapporto ex art. 17 della legge 689/1981, omissione non integrata successivamente nonostante la richiesta dell'ente, degli atti di accertamento prodromici (i verbali di assunzione di sommarie informazioni citati da cui deriverebbe l'attribuzione ex post della condotta al trasgressore);

visto che la mancanza degli atti prodromici rende incerto la verifica di regolarità sul rispetto del termine di decadenza fra la conclusione delle operazioni di accertamento e la notifica del verbale di contestazione;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore, mentre, nel caso di specie, la condotta contestata non è stata

direttamente percepita dall'accertatore come azione diretta del trasgressore ma ricostruita a posteriori sulla base delle dichiarazioni asseritamente rese dal trasgressore;

valutato come alto il grado di incertezza all'esito di un probabile procedimento giurisdizionale, in particolare in relazione alla mancanza di prova legale con riguardo all'attribuzione della condotta al trasgressore e al rispetto del termine di decadenza del potere di accertamento;

ritenuta perciò l'improcedibilità/infondatezza della violazione accertata;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTA la legge regionale n. 17 del 2023;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa dandone comunicazione integrale all'accertatore.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti